

Università del Salento
Servizio di prevenzione e protezione



LA PREVENZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ITALIA

Corso di sicurezza nei laboratori didattici – A.A. 2009-2010
Ing. Raffaele Tommasi



**Immagini
[amare] di
altri luoghi**



Immagini [famoso] di altri tempi



Charles C. Ebbets - Pausa sul Rockefeller Center, 1932
(Lunch Atop a Skyscraper – Pranzo in cima ad un grattacielo – 244 m di altezza- 69° piano)

Le foto di Charles C. Ebbets sono celeberrime, un'icona vera e propria della storia della fotografia.

E' il 29 settembre 1932, undici operai pranzano su una trave a 244 metri d'altezza, sotto di loro le strade di New York in crescita.

Siamo in pieno "New Deal", stanno lavorando alla costruzione del Rockefeller Center: l'America tenta di risollevarsi dalla grande depressione del 1929.

Come si vede in quegli anni la sicurezza nel mondo del lavoro è materia pressoché sconosciuta. Non ci sono protezioni, nessuno si preoccupa della salute e sicurezza degli operai; l'importante è solo far ripartire l'America.

Oggi questo scatto sta diventando l'icona della memoria di chi ha perso la vita lavorando. Riuscirà l'immagine ad esser monito per il mondo d'oggi?



Dove comincia la sicurezza sul lavoro: I PRIMI VAGITI

1898

Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro

1899

Leggi per prevenzione infortuni:

- nelle industrie con un certo numero di dipendenti
- per lavori in miniere e cave
- per attività con materie che possono esplodere

inizi
1900

Regii Decreti con regolamenti per costruzioni,
strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici

Questi primi provvedimenti però:

- escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura)
- non prevedono sanzioni penali
- si caratterizzano più per un interesse assicurativo

IL PACCHETTO DEGLI ANNI '60

dal 1930
al 1950

Codice Penale (artt. 437-451-589-590)

Codice Civile (art. 2087)

Costituzione della Repubblica (artt. 32-35-41)

IL DATORE DI LAVORO DIVENTA CON I CODICI UN VERO E PROPRIO
"DEBITORE DI SICUREZZA" NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI

1955
1956

DPR 547/55 ("Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro")

DPR 164/56 ("Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni")

DPR 303/56 ("Norme generali per l'igiene del lavoro")

Con queste norme lo Stato:

- detta obblighi da rispettare
- identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori)
- prevede specifiche sanzioni
- garantisce la vigilanza sulla loro applicazione
(attraverso specifici organismi tecnici)

LE NUOVE COMPETENZE

Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori

1970

diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute

Legge n. 833: Riforma Sanitaria

1978

trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall'Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione), oggi ASL

1979

Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche
DPR 962/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero
DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso)

- la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili
- le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza

I NUOVI RISCHI EMERGENTI

D. Lgs. 277/91: PIOMBO-RUMORE-AMIANTO

1991

Compaiono i primi concetti per un nuovo approccio ai problemi della sicurezza sul lavoro.

Per questi rischi il Decreto prevede:

- individuazione e valutazione dei rischi
- riduzione dei rischi alla fonte
- adozione di misure preventive
- informazione, formazione, addestramento degli addetti
- specifiche sanzioni penali

- con l'evoluzione scientifica e tecnologica si individua la pericolosità di sostanze prima ritenute innocue e si emanano nuove leggi per la tutela per soggetti esposti a queste sostanze
- si comincia a parlare per la prima volta di "individuazione e valutazione del rischio" come metodologia per affrontare i pericoli in azienda

ANNI '90: ENTRA IN GIOCO LA CE

**1989
1990**

Nella seconda metà degli anni '90 gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro diventano sempre più oggetto di attenzione da parte della Comunità Europea, che è interessata da una parte a fissare dei nuovi principi legislativi di tutela dei lavoratori, che riescano a superare la scarsa efficienza delle normative nazionali, dall'altra a definire dei requisiti minimi di sicurezza per macchine e attrezzature in modo da evitare che le più importanti ragioni della sicurezza vengano strumentalmente utilizzate dagli stati membri per creare barriere doganali e impedire la libera circolazione delle merci, obiettivo principale per cui la stessa comunità si è formata.

LE DIRETTIVE EUROPEE

Le Direttive Comunitarie sono la principale fonte del diritto da cui deriva la legislazione che ha sostituito, in determinate materie, la preesistente legislazione degli stati membri dell'Unione Europea.

Le Direttive si prefiggono lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali in quanto prevedono l'obbligatorietà del recepimento.

Tutti gli stati membri sono obbligati ad adottare i contenuti delle direttive entro un periodo transitorio (variabile in ogni direttiva), uniformando la legislazione previgente in ogni nazione al dettato del nuovo testo legislativo. In particolare si impegnano ad abrogare tutte le eventuali disposizioni legislative esistenti in contrasto con la Direttiva stessa.

DIRETTIVE SOCIALI E DIRETTIVE DI PRODOTTO

Il Trattato di Roma del 1957, che istituiva le Comunità Economiche Europee, poneva una fondamentale distinzione tra le "direttive di prodotto" e le "direttive sociali".

Le prime disciplinano il principio della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune sulla base del principio che ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati.

Le direttive sociali sono indirizzate non tanto al fabbricante dei prodotti, ma al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di lavoro e la sua sicurezza.

DECRETO LGS. 626/94: NASCE IL SISTEMA ORGANIZZATO DELLA PREVENZIONE

Il 19 settembre 1994 viene emanato in Italia il D.Lgs. n. 626 che recepisce otto direttive comunitarie (tutte direttive sociali) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. C'è una direttiva quadro che riguarda le misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro, e altre direttive particolari che riguardano i luoghi di lavoro, l'uso di attrezzature di lavoro, l'uso di attrezzature di protezione individuale, la movimentazione manuale dei carichi, le attrezzature munite di videoterminali, l'esposizione ad agenti cancerogeni e l'esposizione ad agenti biologici.

1994

→ GLOBALE
→ PROGRAMMATO
→ INFORMATO
→ PARTECIPATO

Si applica: Tutte le realtà aziendali con dipendenti !

OBIETTIVO 1: LAVORARE IN SICUREZZA

inizia dalla Direzione

coinvolgimento di tutti

è un progetto permanente

si occupa di tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti

è basato sulla prevenzione e non sull'azione riparatrice

si raggiunge con la formazione continua

il rischio è misurabile

OBIETTIVO 2: RIDURRE I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA

tempo perso dal personale

costi fissi non compensati (energia, servizi, ...)

danni materiali ad impianti, attrezzature o prodotti

conflitti di lavoro


interferenze in produzione

perdita di immagine

LA METODOLOGIA PER UNA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO

- ➔ Individuare e valutare i rischi
- ➔ Identificare i soggetti esposti
- ➔ Adottare le soluzioni (MISURE) per ridurre i rischi
 - ➔ tecniche
 - ➔ organizzative
 - ➔ procedurali
 - ➔ comportamentali
- ➔ Proteggere i lavoratori
- ➔ Informare e formare i lavoratori
- ➔ Verificare su di essi l'esistenza di danni attraverso la **SORVEGLIANZA SANITARIA**

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



IL LAVORATORE

CHI E'?

PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA NELL'AMBITO DI UN'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA O PRIVATA, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE [ultima definizione normativa]

(EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di rientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DdL, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; ESCLUSI: addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale)

COSA DEVE FARE?

- OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO
- NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SEGNALEZIONE E CONTROLLO
- NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA
- UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI
- SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO
- SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI

IL DATORE DI LAVORO

CHI E'?

E' IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE (il soggetto può dirsi responsabile dell'impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia POTERI DECISIONALI E DI SPESA)

COSA DEVE FARE?

- INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI
- ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA
- ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
- INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA

IL DIRIGENTE

CHI E'?

Colui che

- SOVRINTENDE
- ORGANIZZA
- DISPONE

"in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali dell'incarico assegnato"

COSA DEVE FARE?

- PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO
- IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO
- VIGILARE AFFINCHÉ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE
- INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHÉ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

IL PREPOSTO

CHI E'?

PERSONA CHE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE CONTROLLANDONE L'ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA (in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli)

COSA DEVE FARE?

- SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI
- VIGILARE SUI LAVORATORI

IL S.P.P. [Servizio di prevenzione e protezione]

CHI E'?

INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI

IL RSPP (Responsabile del S.P.P.) **DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA' ADEGUATE**

CHI PUO' RAPPRESENTARLO?

DATORE
DI LAVORO

SERVIZIO
INTERNO

SERVIZIO
ESTERNO

SPP: COSA DEVE FARE?

- **INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO**
- **INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE**
- **ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE**
- **PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI**
- **FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE**
- **PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

IL MEDICO COMPETENTE

CHI E'?

MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE

COSA DEVE FARE?

- **EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali)**
- **ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA**

MC: COSA DEVE FARE?

- **ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA' ALLA MANSIONE ED INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL'EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA' PARZIALE, TEMPORANEA O TOTALE**
- **COLLABORARE CON DATORE DI LAVORO E SPP:**
 - alla stesura del documento di valutazione dei rischi
 - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori
 - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
 - all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori
- **VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO E RIFERIRE AL DATORE DI LAVORO**
- **PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE PERIODICA (ALMENO ANNUALE) TRA TUTTI I SOGGETTI AZIENDALI CHE SI OCCUPANO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

IL RLS [Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza]

CHI E'?

PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

N° DIPENDENTI AZIENDA O ENTE	RLS (modalità di elezione e numero)
n < 15	<ul style="list-style-type: none"> • eletto all'interno direttamente dai lavoratori • individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto
n > 15	<ul style="list-style-type: none"> • eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda • eletto o designato dai lavoratori all'interno, in assenza delle rappresentanze sindacali
n < 200	1
201 < n < 1000	3
n > 1000	6

RLS: COSA DEVE FARE?

- RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE
- PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
- AVVERTE IL RESPONSABILE DELL'AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA'
- ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO
- PROMUOVE L'ELABORAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
- FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA' COMPETENTI
- DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:
 - per la designazione addetti SPP, prev.incendi, pronto soccorso
 - per la valutazione dei rischi
 - per la formazione degli addetti a pronto soccorso, evacuazione e antincendio

I FATTORI DI RISCHIO



GLI STRUMENTI PRINCIPALI

1. DVR – VALUTAZIONE DEI RISCHI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei rischi è un processo di valutazione dei rischi derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro, che deve essere fatta dal DdL e riportata in un documento scritto.

Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa volto a stabilire:

- cosa può provocare lesioni o danni
- se è possibile eliminare i pericoli e dove ciò non è possibile;
- quali misure di prevenzione e protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.

E' la chiave di volta per limitare gli infortuni sul lavoro !

GLI STRUMENTI PRINCIPALI

2. – LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria è un insieme di atti medici, messi in azione dal Medico Competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Consiste in una procedura volta a stabilire:

- quali sono i soggetti esposti a malattia professionale
- quali sono le loro idoneità di partenza per evidenziare eventuali controindicazioni
- come si evolve nel tempo il loro stato di salute rispetto al rischio temuto, valutando attraverso esami clinici periodici secondo protocolli definiti a livello nazionale
- quando intervenire per bloccare l'inizio di un processo che potrebbe evolvere negativamente (cambio mansione)

E' la chiave di volta per evitare le malattie professionali !

GLI STRUMENTI PRINCIPALI

3. – FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

1996

DOPO LA 626 SEGUONO ALTRE DIRETTIVE SOCIALI E DI PRODOTTO

DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE (Direttiva di prodotto)

Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere:

- marcatura CE
- certificato di dichiarazione di conformità
- libretto di istruzione all'uso e manutenzione

D. Lgs. 494: DIRETTIVA CANTIERI (Direttiva sociale)

Contiene misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nella particolare situazione rappresentata dai cantieri temporanei o mobili

1998

ANCHE SCUOLE E UNIVERSITA' SONO OGGETTO DI DECRETI SPECIFICI

Decreto Interministeriale 363/98: Regolamento per le particolari esigenze dell'Università

Le specificità:

- DdL è il Rettore o suo delegato con poteri di spesa
- Presidenze, Facoltà e Dipartimenti sono unità produttive a tutti gli effetti
- studenti, borsisti, dottorandi, tirocinanti, ecc. sono equiparati a lavoratori quando esposti a rischi
- i laboratori sono luoghi di lavoro
- Il Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca, nell'ambito dell'attività di laboratorio, ha compiti e responsabilità assimilabili a quelle del DdL (a causa dell'incertezza della ricerca rispetto al prototipo)

1999
2007

SEGUONO ULTERIORI AGGIUSTAMENTI NORMATIVI SU IMPULSO DELLA CE

Alcune norme significative :

- D.Lgs. 262/2000- Tutela lavoratori minori
- D.Lgs. 151/2001- Tutela lavoratrici madri [92/85/CE]
- D.Lgs. 230/95 e 241/2000- Tutela da radiazioni ionizzanti [96/29/Euratom]
- D.Lgs. 195/2003- Requisiti minimi per svolgere funzioni di RSPP e ASPP
- D.M. 338/2003- Misure per il Primo soccorso aziendale
- D.Lgs. 235/2003- Tutela dei lavoratori nei lavori in quota [2001/45/CE]
- D.Lgs. 187/2005- Tutela lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche [2002/44/CE]
- D.Lgs 195/2006 - Tutela lavoratori esposti a rumore [2003/10/CE]
- ~~D.Lgs. 257/2007- Tutela lavoratori esposti a Campi Elettromagnetici [2004/40/CE]~~

2008

NEL 2007 SI DECIDE DI RACCOGLIERE TUTTE LE NORME IN UN UNICO TESTO.

Il 9 aprile 2008 si pubblica il D.LGS. 81 che entra in vigore il 15 maggio 2008

Il D.Lgs 81/08 è l'atteso "Testo unico" delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi in vigore. Tutte le norme precedenti vengono abrogate, compreso il D.Lgs. 626/94, perché assorbite nel nuovo testo.

Il Decreto si applica a **"tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio"** (art.3). **Uniche condizioni discriminanti:**

Presenza di un'attività lavorativa o di servizio con anche 1 (UNO) solo lavoratore dipendente o assimilato

Com'è fatto il D.Lgs. 81-08 ?

Un testo di 303 articoli, diviso in 13 titoli e con 52 allegati

Titolo I Disposizioni generali	Titolo II Luoghi di lavoro	Titolo III Uso attrezzature di lavoro	Titolo IV Misure per la Sicurezza cantieri temporanei e mobili
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi	Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali	Titolo VIII Agenti fisici
Titolo IX Sostanze pericolose	Titolo X Esposizioni ad agenti biologici	Titolo XI Protezioni da atmosfere esplosive	Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale e di Procedura penale
Titolo XIII Abrogazioni di leggi precedenti			

2009

**ANCHE NEL 2009 SUCCEDE QUALCOSA
IN CAMPO LEGISLATIVO:**

Il 5 agosto 2009, dopo qualche anticipazione e numerose polemiche tra sindacati ed industria, viene pubblicato il D.LGS. 3 agosto 2009, n° 106, detto "correttivo" del D.L.81/08

Il Decreto correttivo non cambia il quadro di riferimento. Apporta delle correzioni su taluni errori materiali, ridefinisce concetti non ben chiari nel testo del 2008, alleggerisce le sanzioni a carico dei Datori di Lavoro (da cui il contrasto con i sindacati), introduce delle semplificazioni per le aziende più piccole e per le situazioni che possono essere considerate meno gravi, sposta alcune scadenze per dar modo di far riferimento a Linee Guida ancora da pubblicare.

Resta completamente confermato l'impianto generale della 626 che modifica le organizzazioni del lavoro definendo nuovi ruoli e più precise responsabilità per un nuovo approccio ai problemi della sicurezza sul lavoro.



Legge 626: L'apoteosi

Obiettivo finale: Nessun lavoro senza prevenzione